

CROCE ROSSA ITALIANA
COMITATO CENTRALE
COMMISSARIO STRAORDINARIO



Prot. n° CRI/CCI. 11220 del 7/2/2011

Croce Rossa Italiana
Il Commissario Straordinario

Ai Vertici Nazionali
delle Componenti Volontaristiche

e, p.c.

Ai Commissari dei Comitati Regionali
per la più ampia diffusione ai Vertici
dei Comitati Provinciali e Locali

Al Dirigente del Servizio 11

Loro Sedi

OGGETTO: Corso base di formazione per Volontari CRI - Precisazioni in merito alla lezione sulle CC.VV..

Desidero richiamare l'attenzione relativamente alla lezione sulle Componenti Volontaristiche della CRI prevista all'interno del Corso base di formazione per Volontari CRI.

Così come previsto dall'O.C. 253/09 del 26/08/2009, con cui è stato istituito il percorso formativo unico per le Componenti non Ausiliarie delle FF.AA., la lezione sulle Componenti Volontaristiche deve essere tenuta da rappresentanti delle Componenti medesime, rappresentanti che *de facto* assumono a tutti gli effetti lo status di Docenti.

I Docenti del corso sono scelti e proposti dal Direttore del Corso e sono indicati nella Delibera, oggi Ordinanza Commissariale, con cui il corso stesso viene attivato (punti 2.2 e 5.1 dell'allegato alla citata O.C. 253/09).

Nella medesima Delibera/Ordinanza di attivazione del Corso è altresì previsto che sia formalmente indicata la disponibilità economica per la copertura delle spese di partecipazione delle figure specialistiche di docenza non presenti in Comitato, essendo previsto che il costo di invio di docenti esterni è a carico del Comitato che organizza il Corso (punto 5.2 dell'allegato alla citata O.C. 253/09).



Da quanto sopra appare evidente come l'individuazione dei Docenti debba avvenire sempre e comunque in primis all'interno del Comitato organizzatore e come sia previsto un onere di carattere economico qualora sia necessaria la convocazione di Docenti esterni.

Giungono allo scrivente segnalazioni secondo cui, in alcune realtà territoriali, i Vertici Provinciali delle Componenti (per i corsi attivati dai Comitati Locali) ovvero i Vertici Regionali (per i corsi attivati dai Comitati Provinciali), rivendicano il diritto di individuare loro stessi i rappresentanti delle Componenti per la lezione specifica prevista all'interno del corso base, inviando spesso e volentieri anche rappresentanti esterni al Comitato organizzatore.

Nel ricordare come tale diritto non sia assolutamente previsto nella vigente normativa relativa al corso base e che tali situazioni sono da considerarsi quindi come un vero e proprio abuso perpetrato da chi lo pone in essere, appare evidente come tali comportamenti vadano anche a generare degli oneri economici per i Comitati organizzatori che, come detto, hanno l'obbligo di coprire le spese necessarie per la presenza di docenti esterni.

Spetta come detto al Direttore del Corso, e solo a lui, individuare e proporre i Docenti del corso ricorrendo prioritariamente a figure presenti internamente al Comitato.

Qualora queste non siano disponibili internamente al Comitato, sarà cura del Direttore del Corso contattare il Presidente/Commissario del Comitato più vicino in cui si ha certezza essere presenti le figure specialistiche mancanti chiedendone la disponibilità. Tale Presidente/Commissario di Comitato, acquisita la disponibilità del Docente ed il parere positivo del Vertice Locale dello stesso, ne autorizzerà la movimentazione e l'impiego, fermo restando l'obbligo per il Comitato richiedente di provvedere alla copertura economica per lo spostamento dello stesso.

Così come già indicato con nota CRI/CC/0033412 del 05/05/2010, che ad ogni buon conto si allega alla presente, **non è previsto in tali casi alcun nulla osta o alcuna autorizzazione di Vertici di Comitato o Vertici di Componente diversi da quelli immediatamente sovraordinati al Volontario/Docente.**

Il Volontario/Docente è infatti una risorsa del proprio Comitato, ovviamente a disposizione di tutta la CRI se necessario, ed è soggetto alle sole autorizzazioni da parte dei propri Vertici di Comitato e di Gruppo, fatte salve le sole eccezioni specifiche ribadite nella citata nota CRI/CC/0033412.

Invito quindi le S.V. a richiamare i Vertici sottordinati alla puntale e precisa applicazione della normativa, la cui violazione secondo quanto sopra indicato sarà considerato come un abuso e pertanto passibile di provvedimenti disciplinari nei confronti dei diretti responsabili.

Ai Vertici di Comitato, che leggono per conoscenza per il cortese tramite dei Vertici dei Comitati Regionali, si rivolge l'invito a sensibilizzare i Direttori di Corso a vigilare in merito a quanto sopra disposto.

Francesco Rocca



Croce Rossa Italiana

Il Commissario Straordinario

Ai Vertici Nazionali delle
Componenti Volontaristiche

Ai Commissari Regionali

Prot.CRI/CC 0033412
del 05/05/2010

E p.c.

Al Direttore Generale

Al Dirigente Servizio 4°

Al Dirigente Servizio 11°

Loro sedi

Oggetto: Chiarimenti in merito all'impiego dei Volontari

Desidero, con la presente fornire, alcuni chiarimenti e delucidazioni in merito all'impiego dei Volontari CRI in territori diversi da quello di appartenenza/riferimento.

Ogni Volontario CRI e Socio della Croce Rossa Italiana e, in quanto tale, afferisce a livello amministrativo ed operativo ad un Comitato Locale (ovvero da un Comitato Provinciale per quei Capoluoghi di Provincia ove non è costituito il Comitato Locale) dipendendo, allo stato attuale, sia da un Vertice di Comitato che da un Vertice Locale di Componente. Nelle sue attività ordinarie il Volontario CRI può essere chiamato a svolgere i propri servizi sia sul territorio del proprio Comitato di riferimento sia, secondo necessità, su territori diversi dal proprio. Possono essere citati come esempi i trasporti ambulanza tra città, province o regioni diverse, il prelevamento di materiale vario da magazzini di altri Comitati, la consegna e la distribuzione di generi di prima necessità in località distanti e territorialmente ricadenti sotto la giurisdizione di altri Comitati.

Il Regolamento per l'Organizzazione delle Componenti Volontaristiche della Croce Rossa Italiana (O.C. 250/09 del 25/8/2009) ed il Regolamento per l'Organizzazione della Componente Giovane della Croce Rossa Italiana (O.C. 31/09 del 02/02/2009) prevedono l'intervento dei Vertici di Comitato diversi dal proprio e dei Vertici di Componente provinciale e regionale, per il rilascio dei propri nulla osta, nel momento in cui un Volontario CRI chiede di poter svolgere temporaneamente servizio presso un altro Comitato (rispettivamente art. 21 ed art. 14 dei citati Regolamenti). Quanto sopra è da intendersi esclusivamente nel caso in cui un Volontario CRI, ad esempio in occasione di un progetto di scambio del tipo servizio-vacanza estivo, venga amministrativamente "preso in carico" da un Comitato diverso dal proprio per un tempo variabile (da pochi giorni a più settimane) e presso questo Comitato svolga materialmente la propria attività di volontariato contribuendo all'attività del Comitato stesso, ricevendo poi al termine di questa attività una attestazione di servizio da parte del Comitato ospitante.

Capita però, sovente, che il Volontario CRI sia costretto ad acquisire i suddetti nulla osta anche in casi diversi da quelli specificatamente previsti dalla normativa, come ad esempio quelli inizialmente citati che ne rendono necessario lo spostamento su territori di Comitati diversi senza però che si vada a svolgere alcun servizio presso altro Comitato.

Al fine di chiarire le modalità di impiego dei Volontari CRI e nel rispetto di quanto previsto dai suddetti Regolamenti, si ribadisce che nello svolgimento delle normali ed ordinarie attività statutarie, sia sul proprio territorio sia nel caso in cui sia previsto lo "sconfinamento" in territori diversi da quelli ricadenti sotto la giurisdizione del proprio Comitato, al Volontario CRI sia sufficiente esclusivamente l'autorizzazione all'attività stessa da parte del proprio Vertice di Comitato e del proprio Vertice Locale di Componente. I nulla osta dei Vertici di Comitato diversi dal proprio e dei Vertici di Componente provinciale e regionale dovranno essere richiesti solo ed esclusivamente nel caso in cui il Volontario CRI intenda svolgere servizio presso un Comitato diverso dal proprio con una vera e propria "presa in carico" da parte del Comitato stesso.

Appare superfluo evidenziare come, qualora dovessero continuare comportamenti difformi da quelli sopra disposti, potranno essere avviati i provvedimenti disciplinari previsti dalla normativa nei confronti dei diretti responsabili.

Prego i Commissari Regionali di far pervenire la presente nota a tutti i Comitati della propria Regione; mentre i Vertici Nazionali delle Componenti Volontaristiche provvederanno ad inoltrarla a tutte le articolazioni territoriali della propria Componente.

Il Servizio 4°, che legge per conoscenza, è pregato di provvedere alla pubblicazione sul sito CRI.

Cordialmente

(Avv. Francesco Rocca)




Croce Rossa Italiana
Comitato Centrale
Ordinanza Commissariale

N. 253 / 09 Del 26 AGO. 2009

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

- VISTO** il D.P.C.M. n. 97 del 06 maggio 2005, di approvazione dello Statuto dell'Associazione Italiana della Croce Rossa Italiana ed in particolare l'art. 23, comma 1, lett. m);
- VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30.10.2008, il quale vengono sciolti gli Organi Statutari dell'Associazione;
- VISTA** l'Ordinanza Commissariale n.250/09 con la quale è stato approvato il nuovo "Regolamento per l'Organizzazione ed il Funzionamento delle Componenti Volontaristiche della Croce Rossa Italiana" ed abrogato contestualmente il testo regolamentare di cui all'Ordinanza Commissariale n. 362/05 del 01.07.2005, oltre ad ogni ulteriore normativa in contrasto con il suddetto Regolamento;
- VISTA** l'Ordinanza Commissariale n. 31/09 del 02.02.2009 con la quale è stato approvato il "Regolamento per l'Organizzazione ed il Funzionamento della Componente Giovane della Croce Rossa Italiana";
- CONSIDERATA** la necessità di prevedere e disciplinare un corso formativo di accesso unico per le quattro componenti non ausiliarie con allegate anche le relative disposizioni d'attuazione del "Regolamento per l'Organizzazione ed il Funzionamento delle Componenti Volontaristiche della Croce Rossa Italiana" - così come approvato con O.C. n.250/09 - con la finalità di assicurare la migliore applicazione delle norme ivi previste, nonché l'efficace armonizzazione dello stesso con il "Regolamento per



Croce Rossa Italiana
Comitato Centrale
Ordinanza Commissariale

26 AGO. 2009

1-253/09

l'Organizzazione ed il Funzionamento della
Componente Giovane della Croce Rossa Italiana" di cui
all'O.C. 31/09 del 02.02.2009;

RITENUTO quindi di approvare il corso formativo di base per i
volontari della Croce Rossa Italiana che viene allegato
alla presente Ordinanza Commissariale quale parte
integrante e sostanziale della stessa;

CON I POTERI conferiti con D.P.C.M. del 30.10.2008;

DETERMINA

- Q*
- 1) di approvare ~~il~~ "corso formativo di base per i volontari della Croce
Rossa Italiana" secondo il testo allegato sub A) alla presente
Ordinanza Commissariale, quale parte integrante e sostanziale della
stessa;
 - 2) di dare atto dell'immediata entrata in vigore delle norme previste di
cui al punto precedente.

Il Commissario Straordinario
Avv. Francesco Rocca

L'atto non comporta oneri
Il Dirigente del Servizio Amministrazione e Finanza



CROCE ROSSA ITALIANA

CORSO FORMATIVO DI BASE PER I VOLONTARI DELLA CRI

1. OBIETTIVO E REQUISITI DI ACCESSO DEL CORSO

- 1.1. Obiettivo del Corso è quello di fornire all'Aspirante Volontario delle nozioni di base comuni a tutti i Volontari C.R.I.
- 1.2. Per poter frequentare il Corso Formativo di Base, occorre essere Soci Ordinari della Croce Rossa Italiana ed in regola con quanto stabilito dai requisiti di accesso previsti dal Regolamento in vigore per le Componenti Volontaristiche.
- 1.3. La domanda, redatta in carta semplice o su appositi modelli, è presentata dall'interessato al Comitato C.R.I. organizzatore del Corso.
- 1.4. Con il superamento dell'esame e l'adesione ad una delle Componenti Volontaristiche si diventa Socio Attivo e si possono svolgere tutte le attività che non prevedono uno specifico percorso formativo. Ogni Componente può prevedere e regolamentare un periodo di tirocinio teorico-pratico di approfondimento.
- 1.5. Lo svolgimento delle altre attività è subordinato alla frequentazione degli appositi corsi abilitanti, senza distinzione di appartenenza ad una Componente.

2. MODALITÀ ORGANIZZATIVE DEL CORSO

- 2.1. Il Consiglio Direttivo del Comitato territorialmente competente attiva il corso con apposita delibera, su proposta di almeno uno dei Vertici delle Componenti.
- 2.2. Su tale delibera è necessariamente indicato:
 - il programma del Corso, conforme alle presenti linee guida
 - il corso è rivolto: giovani (ovvero 14-25 anni) e adulti (ovvero over 25 anni di età)
 - nome del Direttore del Corso
 - nomi dei Docenti del Corso
 - data di svolgimento del corso e dell'esame finale
 - indicazione della disponibilità economica per la copertura delle spese di partecipazione delle figure specialistiche di docenza non presenti in Comitato.
- 2.3. La delibera, redatta come da punto precedente, è trasmessa al Comitato sovraordinato (Provinciale o Regionale) almeno trenta giorni prima della data di inizio del Corso.

3. COMMISSIONE DI VERIFICA SULLA FORMAZIONE

- 3.1. È costituita presso ogni Comitato Provinciale una Commissione di Verifica sulla Formazione, composta dal Presidente del Comitato Provinciale (che la presiede) e dai Vertici Provinciali delle Componenti. Tale commissione ha il compito di verificare la rispondenza dei corsi con le presenti linee guida e con gli obiettivi formativi nazionali.
- 3.2. Sia il Presidente che i Vertici delle Componenti possono delegare dei loro rappresentanti in seno alla Commissione.
- 3.3. Ove non siano mossi rilievi entro quindici giorni dall'invio della delibera al Comitato Provinciale, il programma del corso si intende approvato.

- 3.4. La Commissione può verificare per il tramite dei propri membri la rispondenza tra il programma previsto ed il programma realmente tenuto, anche durante lo svolgimento del corso medesimo.
- 3.5. Nel caso in cui il Corso sia attivato da un Comitato Provinciale, le funzioni della Commissione di Verifica sono svolte dal Presidente Regionale e dai Vertici Regionali delle Componenti, in analogia con quanto previsto dai commi precedenti.

4. DIRETTORE DEL CORSO

- 4.1. Il Direttore del Corso, nominato dal Consiglio Direttivo Locale in sede di delibera, è il garante della correttezza didattica ed organizzativa del Corso.
- 4.2. Il Direttore del Corso è scelto tra il personale con comprovate esperienze associative e competenze didattiche ed organizzative. Deve possedere la qualifica di Monitore C.R.I. e/o di Istruttore di Diritto Internazionale Umanitario o in via subordinata qualora le predette figure non siano presenti in Comitato, il titolo di Medico o Infermiere di area critica.

5. DOCENTI DEL CORSO

- 5.1. I docenti del Corso sono scelti tra i Monitori, gli Istruttori, gli specialisti e le figure formate nelle varie attività, su proposta del Direttore del Corso.
- 5.2. Il costo di invio di docenti esterni è a carico del Comitato che organizza il Corso.

6. PROGRAMMA DEL CORSO

- 6.1. Il programma del Corso si compone di tredici lezioni, a carattere teorico-pratico, di circa due ore ciascuna.
- 6.2. Una volta stabilito il programma ed i relativi docenti, esso rimane invariato, fatti salvi motivi di forza maggiore che vengono senza indugio comunicati, anche via posta elettronica, alla Commissione di Verifica.

7. ESAME FINALE

- 7.1. Il Corso si conclude con un esame finale teorico-pratico inerente gli argomenti trattati durante il corso, ivi comprese le manovre di primo soccorso.
- 7.2. Prima dell'esame finale – e quale condizione di ammissibilità allo stesso – coloro che hanno più di 25 anni di età devono scegliere a quale Componente Volontaristica (fra Comitato Nazionale Femminile, Volontari del Soccorso e Donatori di Sangue) essere iscritti. Detta scelta è compiuta da ciascun interessato in funzione delle proprie inclinazioni ed attitudini ed in correlazione con l'attività tipicamente svolta dalle Componenti.
- 7.3. Sono ammessi agli esami coloro che hanno riportato almeno i due terzi delle presenze al Corso.
- 7.4. La prova pratica di primo soccorso, per motivati e contingenti motivi fisici del candidato, può essere sostituita da un colloquio da svolgere davanti alla Commissione d'esame. Di tale fattispecie è data menzione sul verbale d'esame.
- 7.5. La Commissione d'esame è composta da:
 - Presidente del Comitato C.R.I. o suo delegato
 - Docente del corso in possesso della qualifica di Monitore C.R.I. o del titolo di Medico o Infermiere di area critica;
 - Docente del corso in possesso della qualifica di Istruttore di Diritto Internazionale Umanitario.
- 7.6. Il verbale d'esami è redatto dalla Commissione in duplice copia e sottoscritto da tutti i componenti della Commissione stessa. Il verbale è conservato presso il Comitato C.R.I. che ha organizzato il corso e trasmesso al Presidente del Comitato territorialmente sovraordinato.

- 7.7. Il Comitato provvede altresì ad inviarne copia ai Vertici Locali e Provinciali delle Componenti.
- 7.8. Tutta la documentazione relativa al corso rimane agli atti del Comitato C.R.I. che lo ha organizzato.

8. DOCUMENTI DA RILASCIARE

- 8.1. Tutti i partecipanti al corso che hanno frequentato almeno i due terzi delle lezioni ricevono un attestato di frequenza.
- 8.2. Tutti coloro che superano l'esame ricevono l'attestato di qualifica di Volontario della Croce Rossa Italiana, a firma del Presidente e del Direttore del Corso. L'attestato deve recare l'indicazione di Brevetto Europeo di Primo Soccorso.

9. NORME TRANSITORIE E FINALI

- 9.1. Le Commissioni di Verifica sulla Formazione sono costituite d'ufficio alla data di approvazione della presente Ordinanza.
- 9.2. Tutti i corsi che, al momento di approvazione del presente percorso formativo, hanno già tenuto almeno due lezioni, sono conclusi secondo le disposizioni previgenti. Tali casi sono immediatamente comunicati dagli Ispettorati Provinciali e Regionali alla Commissione di Verifica sulla Formazione, che ne prende atto.
- 9.3. Ogni Volontario CRI appartenente alle quattro componenti non ausiliarie può scegliere tra le attività specialistiche offerte dalle Componenti CRI (vedi Titolo 4 Parte Speciale O.C. 250/09) e/o le "attività comuni". L'appartenenza ad una Componente rimane comunque obbligatoria ed è radicata in base alla sola scelta soggettiva compiuta al termine del Corso Unico d'accesso.
- 9.4. I Volontari CRI che scelgono di frequentare il Corso di specializzazione attinente ad altra Componente (es. corso per trasporto infermi o fund raising, etc.) rimangono iscritti alla Componente e, dal punto di vista organizzativo e operativo, rispondono al referente della specialità prescelta dell'Unità CRI presso cui detta attività è svolta.
- 9.5. Nelle Unità CRI in cui non sia già attivo un Gruppo di Giovani, qualora in esito ai corsi di accesso alla CRI avviati a far data dall'1 settembre 2009 ovvero ad oggi in corso di svolgimento, si scrivano almeno dieci Volontari CRI con età inferiore ai ventisei anni si procede all'apertura del Gruppo Pionieri, ai sensi e con le procedure previste dal Regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento della Componente Giovane della C.R.I. di cui all'O.C. n. 31/09. I Volontari CRI che, alla data odierna, hanno un'età inferiore ai ventisei anni e sono iscritti ad altre Componenti, mantengono la precedente collocazione in termini di Componente d'appartenenza.
- 9.6. Presso le Unità CRI in cui, in esito ai corsi di accesso alla CRI avviati a far data dall'1 settembre 2009 ovvero ad oggi in corso di svolgimento, non siano presenti almeno dieci Volontari CRI con età inferiore ai ventisei anni, questi ultimi sono iscritti all'interno del Gruppo Pionieri - territorialmente più vicino - costituito nel medesimo Comitato C.R.I., in attesa che maturino le condizioni per l'apertura di un nuovo Gruppo. Questi Volontari rispondono all'Ispettore del Gruppo Pionieri, il quale, per lo svolgimento delle attività, si coordinerà con il Presidente del Comitato di appartenenza dei nuovi iscritti. I Commissari di Comitato comunicano senza indugio le adesioni degli infraventiseienni agli Ispettori Provinciali e Regionali dei Giovani della CRI del territorio di competenza.

CROCE ROSSA ITALIANA

CORSO DI ACCESSO

PROGRAMMA

N°	data	Argomento	Teoria	Pratica	Docente
I PARTE: LA CROCE ROSSA					
1		Il Movimento Internazionale di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa, origini, struttura e Principi Fondamentali. Il C.I.C.R.: struttura e compiti. La Federazione internazionale: struttura e compiti. La Conferenza internazionale: cenni.	240		Istruttore di Diritto Internazionale Umanitario
2		Diritto Internazionale Umanitario, origini e sviluppo, principali testi normativi di riferimento. Principi e regole fondamentali del Diritto Internazionale Umanitario. Le tipologie di conflitto. Le categorie protette. Il ruolo del C.I.C.R. nei conflitti armati.	120		Figure formate Responsabili attività
3		Attività della Croce Rossa Italiana (Sociali, Sanitarie, Internazionali, Speciali, ecc.)	120		Rappresentanti Componenti
4		Presentazione ed attività delle sei Componenti Volontaristiche	120		Istruttore di Protezione Civile
5		Protezione Civile: cos'è, le fasi della Protezione Civile, l'organizzazione nazionale e locale, ruolo della CRI in Protezione Civile, cenni di autoprotezione in caso di evento calamitoso	120		
II PARTE: D.L. GVO 81/08 - BREVETTO EUROPEO PRIMO SOCCORSO					
6		Autoprotezione del soccorritore. Valutazione della scena. Valutazione dell'infortunato. Autoprotezione La chiamata al 118 in caso di emergenza Informazioni sui rischi nelle varie attività CRI, utilizzo DPI	30	30	Monitore di Primo Soccorso
7 e 8		B.L.S.-(D) (*) rianimazione cardiopolmonare di soggetti adulti per personale laico (4 ore) con note sull'uso del defibrillatore automatico dove previsto da specifiche Regionali B.L.S.-(D) pratica sicurezza, catena del soccorso, P.L.S., M.C.E., R.A.	60	60	Monitore di Primo Soccorso Istruttore BLS Monitore di Primo Soccorso (**)
9		TRAUMA: Approccio e trattamento del politrauma-Epidemiologia, prevenzione. Meccanismo delle lesioni, valutazione del traumatizzato. ABCDE.	60	60	Monitore di Primo Soccorso
10		Apparato osteo-tendineo: Fratture - Distorsioni - Lussazioni- Amputazioni Ferte-Eemorragie-Corpi estranei	30	30	Monitore di Primo Soccorso
11		Esercitazione Pratica simulata. Indicazioni alla rimozione del casco, controllo emorragie, confezionamento collare cervicale e immobilizzazione con mezzi di fortuna Rischio infettivo, le malattie infettive e le norme di prevenzione e autoprotezione. La disinfezione. Dotazione di Primo soccorso per casa, auto. Segni e sintomi di patologie mediche, colpo di sole, colpo di calore, lesioni da freddo - ipotermia	30	30	Monitore di Primo Soccorso
12		Apparato respiratorio e turbe del respiro - Sindrome da annegamento Apparato cardiocircolatorio e turbe del sistema cardiocircolatorio	60	60	Monitore di Primo Soccorso
13		Turbe del sistema nervoso, coma, epilessia, ictus. Il soggetto con crisi ipoglicemica / iperglicemica Ustioni - Shock ipovolemico Cenni su: intossicazioni - morsi di animali - morsi di insetti -rischi-prevenzione; tossicodipendenze - avvelenamenti	30	30	Monitore di Primo Soccorso

26 ore pari a 13 lezioni

totale ore CORSO ACCESSO ALLA CRI

qualora disponibili Istruttori Certificati il Monitore deve essere certificato BLS almeno Operatore